

C O N V E N Z I O N E
PER L'ATTIVITA'
DELL' AGENZIA GIADA

Tra gli Enti Locali partecipanti:

PROVINCIA DI VICENZA, Cod. Fisc. n.00496080243, P.IVA n.496080243, con sede a Vicenza in Contrà Gazzolle n.1, rappresentata da _____, in virtù di deliberazione del Consiglio Provinciale nn. _____ del _____;

REGIONE DEL VENETO ED I COMUNI DI ALONTE, ALTISSIMO, ARZIGNANO, BRENDOLA, CASTELGOMBERTO, CHIAMPO, CRESPADORO, GAMBELLARA, LONIGO, MONTEBELLO VICENTINO, MONTECCHIO MAGGIORE, MONTORSO VICENTINO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO, SAREGO, TRISSINO E ZERMEGHEDO

* * * * *

S I C O N V I E N E E S T I P U L A

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

- a) Al fine di esercitare ed organizzare in modo coordinato le funzioni ed i servizi connessi al mantenimento ed allo sviluppo di un sistema di gestione integrata dell'ambiente nel territorio della Valle del Chiampo, finalizzato alla sostenibilità ambientale del distretto conciaro come previsto dal progetto GIADA finanziato dalla Comunità Europea, gli Enti Locali sottoscrittori convengono, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, di cooperare, in conformità ai principi, criteri e modalità previsti nella presente convenzione, per garantire nell'ambito territoriale di appartenenza dei comuni partecipanti, la promozione della riqualificazione ambientale e dello sviluppo sostenibile del comprensorio industriale dell'Ovest Vicentino.

ARTICOLO 2 - ENTI LOCALI PARTECIPANTI

Aderiscono e sottoscrivono la presente Convenzione la Provincia di Vicenza, la Regione del Veneto ed i seguenti Comuni, già aderenti al progetto comunitario "GIADA" (LIFE00ENV/IT/000184) ed alla precedente convenzione, di seguito indicati come Enti partecipanti:

ENTE	
01) PROVINCIA DI VICENZA	11) COMUNE DI LONIGO
02) REGIONE DEL VENETO	12) COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
03) COMUNE DI ALONTE	13) COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
04) COMUNE DI ALTISSIMO	14) COMUNE DI MONTORSO VICENTINO
05) COMUNE DI ARZIGNANO	15) COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO
06) COMUNE DI BRENDOLA	16) COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO
07) COMUNE DI CASTELGOMBERTO	17) COMUNE DI SAREGO
08) COMUNE DI CHIAMPO	18) COMUNE DI TRISSINO
09) COMUNE DI CRESPADORO	19) COMUNE DI ZERMEGHEDO
10) COMUNE DI GAMBELLARA	\\

ARTICOLO 3 - COSTITUZIONE DELL' AGENZIA GIADA

Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente Convenzione gli Enti partecipanti danno atto, che la struttura comune che opera per l'attuazione della presente convenzione è l'"AGENZIA GIADA", che ha lo scopo di promuovere, organizzare e controllare le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1 ed in particolare quelle, di seguito elencate, mirate allo sviluppo sostenibile del comprensorio industriale dell'Ovest Vicentino:

- il supporto alla certificazione/registrazione ambientale di sito e la promozione di politiche di produzione e consumo sostenibile;
- il coordinamento per la raccolta dei dati ambientali e l'aggiornamento della relazione sullo stato dell'ambiente del territorio;
- il supporto tecnico/scientifico agli Enti partecipanti per l'eventuale attivazione dei rispettivi percorsi di certificazione/registrazione e per l'applicazione delle linee guida di politica ambientale di distretto;
- la ricerca di finanziamenti pubblici e privati a vantaggio degli Enti partecipanti, per progetti e/o interventi di miglioramento ambientale e territoriale.

ARTICOLO 4 - DURATA

La presente Convenzione ha una durata di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione.

Alla scadenza del termine, la durata della Convenzione può essere prorogata.

La Convenzione può essere sciolta anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza, solo per il venire meno dei fini per i quali è stata stipulata.

ARTICOLO 5 - ENTE LOCALE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

Gli Enti partecipanti danno atto che l'Ente responsabile del coordinamento è la Provincia di Vicenza.

In relazione alle possibili variazioni degli assetti costituzionali determinate dall'attività legislativa in corso presso il Parlamento, nel caso di soppressione della Provincia il ruolo di Ente responsabile del coordinamento viene assunto dalla Regione del Veneto.

ARTICOLO 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione degli Enti contraenti sono determinate come segue:

- La quota della Provincia di Vicenza è stabilita nella percentuale del 25% (=venticinque per cento);
- La quota della Regione del Veneto è stabilita nella percentuale del 25% (=venticinque per cento);
- Le quote dei restanti Enti contraenti, pari a complessivi 50% (=cinquanta per cento) sono stabilite come esposto nella tabella di seguito riportata

Ente	Quote	Ente	Quote
PROVINCIA DI VICENZA	25	REGIONE DEL VENETO	25
COMUNE DI ALONTE	1	COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	2
COMUNE DI ALTISSIMO	1	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	6
COMUNE DI ARZIGNANO	12	COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	2
COMUNE DI BRENDOLA	2	COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	1
COMUNE DI CASTELGOMBERTO	1	COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO	1
COMUNE DI CHIAMPO	6	COMUNE DI SAREGO	1
COMUNE DI CRESPADORO	1	COMUNE DI TRISSINO	3
COMUNE DI GAMBELLARA	1	COMUNE DI ZERMEGHEDO	3

COMUNE DI LONIGO	6	\\\\\\\\
------------------	---	----------

Nel caso di soppressione della Provincia, la ripartizione della quota di partecipazione della stessa verrà determinata dalla conferenza prevista all'articolo 8.

ARTICOLO 7 - FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI

La consultazione degli Enti contraenti si attua attraverso la Conferenza dei rappresentanti degli Enti medesimi.

La Conferenza è presieduta dal Presidente dell'Ente di coordinamento.

ARTICOLO 8 - LA CONFERENZA

Alla Conferenza degli Enti contraenti partecipano i loro rappresentanti, nelle persone del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Presidente della Regione, ovvero degli Assessori da questi delegati.

La rappresentanza degli Enti partecipanti in seno alla Conferenza è determinata ai sensi dell'art. 6 della Convenzione.

Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco, il Presidente della Provincia o il Presidente della Regione sono sostituiti nella carica. Analogamente cessano di diritto gli eventuali delegati qualora vengano sostituiti nella propria carica ovvero venga loro revocata la delega.

ARTICOLO 9 - ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA

La Conferenza esercita le sottoindicate funzioni

- a. esplica funzioni di indirizzo e di controllo finalizzate all'attuazione della presente convenzione; formula indirizzi, pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi dell'Agenzia, in relazione alle finalità individuate nella presente convenzione;
- b. predispone una proposta di documento preventivo annuale, da sottoporre all'approvazione dei

competenti organi degli Enti partecipanti, per la programmazione delle attività da svolgere e la determinazione degli obblighi finanziari reciproci che gli Enti contraenti accettano di assumere in esecuzione della convenzione, nonché di eventuali variazioni in corso di esercizio al suddetto documento programmatico;

- c. approva un resoconto delle attività svolte in esecuzione della convenzione, da adottarsi entro il 30 marzo dell'anno finanziario successivo;
- d. approva la proposta di composizione della struttura organizzativa dell'Agenzia e delle sue variazioni;
- e. approva il “**Piano della Sostenibilità**” e la “**Politica Ambientale**”, nonché le modificazioni allo stesso;
- f. esprime pareri sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio per la tutela delle decisioni e dei provvedimenti adottati dagli enti contraenti, singolarmente o congiuntamente, in esecuzione della presente convenzione;

La Conferenza si riserva la facoltà di articolare i lavori preparatori e di studio, necessari per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere precedenti, assegnandoli a sottocommissioni interne, che dovranno riferire alla Conferenza stessa per l'adozione delle decisioni definitive.

ARTICOLO 10 - ADUNANZE DELLA CONFERENZA

La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Ente coordinatore almeno due volte all'anno.

Le sedute della Conferenza sono valide quando:

- a) **in prima convocazione:** siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di quote;
- b) **in seconda convocazione:** siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di quote.

Le decisioni della Conferenza sono adottate a maggioranza di voti favorevoli dei presenti, sia in termini di voti che di quote; nel caso la proposta non abbia ottenuto la maggioranza intesa sia in termini di quote che di voti, si intende non approvata.

I voti di rappresentanza in seno alla Conferenza sono attribuiti agli aventi diritto come segue:

ENTE	QUOTE	VOTI
01) PROVINCIA DI VICENZA	25 %	1
02) REGIONE DEL VENETO	25 %	1
03) COMUNE DI ALONTE	1 %	1
04) COMUNE DI ALTISSIMO	1 %	1
05) COMUNE DI ARZIGNANO	12 %	1
06) COMUNE DI BRENDOLA	2 %	1
07) COMUNE DI CASTELGOMBERTO	1 %	1
08) COMUNE DI CHIAMPO	6 %	1
09) COMUNE DI CRESPADORO	1 %	1
10) COMUNE DI GAMBELLARA	1 %	1
11) COMUNE DI LONIGO	6 %	1
12) COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	2 %	1
13) COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	6 %	1
14) COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	2 %	1
15) COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	1 %	1
16) COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO	1 %	1
17) COMUNE DI SAREGO	1 %	1
18) COMUNE DI TRISSINO	3 %	1
19) COMUNE DI ZERMEGHEDO	3 %	1
Totali	100 %	19

Le votazioni della Conferenza sono palesi.

Delle sedute della Conferenza è redatto sommario processo verbale a cura del Funzionario Responsabile.

Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Funzionario Responsabile dell'Agenzia.

ARTICOLO 11 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ENTE COORDINATORE

Il Presidente dell'Ente Coordinatore, o, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore da lui delegato:

- a) nomina il Funzionario Responsabile dell'Agenzia Giada;

- b) convoca e presiede la Conferenza Generale;
- c) vigila sull'applicazione della Convenzione;
- d) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia, nonché all'esecuzione delle decisioni della Conferenza.

ARTICOLO 12 - SEDE DELL'AGENZIA GIADA

L'Agenzia Giada ha sede presso la sede dell'Ente Locale incaricato del coordinamento, come individuato all'art. 5 della Convenzione.

ARTICOLO 13 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AGENZIA GIADA

Il Presidente dell'Ente Coordinatore nomina il Funzionario Responsabile dell'Agenzia e determina, sentita la Conferenza dei rappresentanti degli Enti contraenti, la struttura organizzativa dell'Agenzia stessa .

L'Agenzia Giada svolge la propria attività avvalendosi di personale degli Enti partecipanti, che provvederanno a tal fine mediante apposite disposizioni di incarico ai sensi della normativa vigente.

Il Funzionario Responsabile cura la gestione dell'Agenzia e, in particolare:

- a) assiste la Conferenza;
- b) svolge le funzioni di segretario nelle sedute della Conferenza e ne redige i verbali;
- c) ha il coordinamento del personale eventualmente assegnato e del funzionamento della struttura organizzativa dell'Agenzia;
- d) cura l'attuazione delle decisioni della Conferenza;
- e) è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
- f) trasmette gli atti fondamentali adottati in esecuzione della presente convenzione e, su richiesta, i verbali e le decisioni della Conferenza agli Enti partecipanti.

Gli Enti Locali partecipanti convengono che la struttura operativa dell'Agenzia Giada sia contenuta al minimo essenziale, indispensabile comunque a garantire l'organizzazione ed il controllo delle finalità e delle azioni mirate allo sviluppo sostenibile, di cui agli artt. 1 e 3 della presente convenzione.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Gli Enti contraenti coprono le spese di funzionamento dell'Agenzia Giada e partecipano agli impegni

finanziari così come definiti all'art. 9, comma 1 lett. c) approvato.

Il fabbisogno finanziario annuale complessivo è determinato dagli organi competenti degli Enti partecipanti, tenuto conto degli indirizzi contenuti nella proposta di documento preventivo annuale di cui all'art. 9, comma 1 lett. c), da predisporre da parte della Conferenza entro il 30 (=trenta)novembre di ogni anno.

Il pagamento degli oneri finanziari di pertinenza dei singoli Enti partecipanti deve avvenire entro e non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta del Presidente.

Gli oneri finanziari a carico della Provincia e dei Comuni sono determinati sulla base delle quote previste ed indicate all'art.6, mentre la Regione provvederà a determinare i propri interventi finanziari sulla base della valutazione delle singole iniziative progettuali che verranno deliberate dall'Assemblea.

ARTICOLO 15 - VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Funzionario Responsabile, eventualmente coadiuvato dalla struttura operativa assegnata, svolge anche attività di vigilanza e controllo, informando gli Enti Locali convenzionati degli esiti dei controlli effettuati e, in caso di inadempienze, proponendo ai competenti Enti l'adozione di adeguate misure.

Gli Enti Locali convenzionati si impegnano a fornire al Funzionario Responsabile ogni informazione, indicazione e richiesta utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

ARTICOLO 16 - FORUM DI CONSULTAZIONE

I programmi e le azioni dell'Agenzia Giada dovranno essere sottoposti periodicamente, di norma ogni sei mesi, a specifici forum di consultazione, onde consentire una corretta e continuativa comunicazione con i soggetti portatori di interessi diffusi.

ARTICOLO 17 - RECESSO E NUOVI PARTECIPANTI

La volontà di singoli Enti di recedere dalla Convenzione, comunque con effetto al termine dell'esercizio finanziario annuale in corso, deve essere comunicata al Presidente dell'Ente Coordinatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima dell'approvazione del documento programmatico finanziario.

A seguito di eventi di recesso dalla Convenzione, le quote dei restanti Enti partecipanti verranno rideterminate dalla Conferenza.

Gli obblighi finanziari assunti dagli enti contraenti con l'approvazione del documento programmatico finanziario dovranno essere osservati anche dagli enti che, con riferimento all'anno finanziario successivo, comunicano la volontà di recesso.

La Conferenza può deliberare l'ammissione di altri Enti che chiedano di aderire alla Convenzione, comunque con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario annuale successivo alla domanda, fissando la loro quota di partecipazione e rideterminando, in conseguenza, la nuova suddivisione delle quote riportate all'art. 6 tra tutti gli Enti partecipanti pregressi e nuovi.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione, e la validità della presente Convenzione o, comunque, insorte in dipendenza di essa, saranno devolute alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri.

Nel caso in cui le parti contendenti siano due, ciascuna designerà un arbitro: la parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata A.R., il nominativo del proprio arbitro; la controparte (convenuta), entro 20 (=venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, a sua volta provvederà a rendere noto il nome del proprio arbitro, sempre con lettera raccomandata A.R.

I due arbitri così designati provvederanno entro 20 (=venti) giorni a nominare il terzo arbitro, che fungerà da Presidente del Collegio Arbitrale.

Qualora la parte convenuta non designi il proprio arbitro entro 20 (=venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ovvero qualora i due arbitri nominati non si accordino sulla designazione del terzo arbitro entro 20 (=venti) giorni dalla nomina dell'arbitro della parte convenuta, l'arbitro della convenuta e/o il terzo arbitro, secondo il caso, saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Nel caso in cui le parti siano più di due, il Collegio Arbitrale sarà nominato nel suo complesso dal Presidente del Tribunale di Vicenza, su istanza di una delle parti interessate.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

La sede dell'arbitrato sarà Vicenza.

ARTICOLO 19 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti adottati in esecuzione della presente convenzione , si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni, le Province e le Regioni, in quanto applicabili.

* * * * *

Ente	Firma	
PROVINCIA DI VICENZA		Vicenza, li _____
REGIONE DEL VENETO		_____
COMUNE DI ALONTE		_____
COMUNE DI ALTISSIMO		Letto, _____
COMUNE DI ARZIGNANO		confermato e _____
COMUNE DI BRENDOLA		sottoscritto.
COMUNE DI CASTELGOMBERTO		
COMUNE DI CHIAMPO		
COMUNE DI CRESPADORO		
COMUNE DI GAMBELLARA		
COMUNE DI LONIGO		
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO		
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE		
COMUNE DI MONTORSO VICENTINO		
COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO		
COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO		
COMUNE DI SAREGO		
COMUNE DI TRISSINO		
COMUNE DI ZERMEGHEDO		